

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2144 del 22/04/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - COGENIO srl CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FIRENZE, VIA DI NOVOLI n. 33 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 203 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ENERGETICA CONNESSA ALL'INSTALLAZIONE IPPC DI LAVORAZIONE SEMI OLEOSI PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE A USO ZOOTECNICO GESTITA DA BUNGE ITALIA SPA - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2286 del 22/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **COGENIO srl** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FIRENZE, VIA DI NOVOLI n. 33 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 203 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ENERGETICA CONNESSA ALL'INSTALLAZIONE IPPC DI LAVORAZIONE SEMI OLEOSI PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE A USO ZOOTECNICO GESTITA DA BUNGE ITALIA SPA - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'attività energetica connessa all'installazione IPPC di lavorazione semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico condotta nello stesso sito da diverso gestore (Bunge Italia SpA), **Cogenio srl**, avente sede legale in Comune di Firenze, via di Novoli n. 33 (CF/P.IVA 14851941006), risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi;

ATTESA la sostituzione dei due bruciatori della caldaia ausiliaria GVA afferente al punto di emissione in atmosfera E2, con due nuovi bruciatori di pari potenza termica nominale (11 MWt ciascuno), come da nulla osta ns. PG 215433 del 04/012/2025;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4108 del 01/08/2017 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 23/12/2025 (acquisita con PG 229582 del 23/12/2025), riguardante l'installazione temporanea di 4 caldaie ausiliarie a metano per la produzione di vapore, di potenza termica nominale complessiva pari a 33,1 MWt (afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E7, E8, E9 ed E10), che verranno utilizzate come caldaie di back-up durante il periodo di sostituzione dei bruciatori della caldaia ausiliaria di stabilimento, e in sostituzione del GVR durante il periodo di manutenzione straordinaria e indifferibile di tale apparecchiatura (circa 6-8 mesi);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di

ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della *Deliberazione n. 151/2025* di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'agenzia;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva *Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024*, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che:

- la suddetta comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA costituisce endoprocedimento della procedura di modifica dell'Autorizzazione Unica energetica di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4147 del 02/08/2017 e smi per cui Cogenio srl ha presentato in data 23/12/2025 apposita istanza, acquisita agli atti di questa Agenzia con PG 22379 del 23/12/2025;
- nell'ambito della procedura di modifica dell'AU energetica, a seguito dell'esito positivo della verifica preliminare di completezza, con nota PG 3367 del 09/01/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per l'aggiornamento dell'AIA, che ha organizzato i lavori come di seguito specificato:
 - si è insediata svolgendo una prima seduta in data 11/02/2026 (convocata con nota PG 3367 del 09/01/2026, successivamente rettificata con nota PG 14568 del 26/01/2026), da cui è emersa la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti al gestore con nota PG 27645 del 12/02/2026, con sospensione dei termini del procedimento;
 - a seguito della presentazione da parte del gestore della documentazione integrativa richiesta (acquisita con PG 41008 del 04/03/2026 per la modifica non sostanziale di AU e trasmessa tramite il Portale IPPC-AIA in data 09/03/2026, ns. PG 44668 del 10/03/2026, per la modifica dell'AIA), si è tenuta in data 16/04/2026 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (convocata con nota PG 45651 del 11/03/2026) che ha concluso i lavori approvando le modifiche proposte (come da verbale agli atti di questa Agenzia ns. PG 72157 del 21/04/2026);
- oltre all'assenso di SNAM, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, del Comune di Ravenna e dell'AUSL della Romagna, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria comprensiva di parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG 54059 del 24/03/2026), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna con nota PG 45473 del 11/03/2026;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con versamenti effettuati in data 01/12/2025 e in data 22/12/2025 per un importo totale pari a € 250,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2), lettera b) della LR n. 26/2004 e smi, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale viene compreso nella modifica dell'AU energetica citata nelle premesse. L'attuazione dell'intervento di modifica riguardante l'installazione temporanea delle 4 caldaie ausiliarie oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale è pertanto subordinata al rilascio del predetto provvedimento di modifica dell'AU energetica, con successiva determinazione dirigenziale ARPAE SAE di Ravenna;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AIA, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Cogenio srl** avente sede legale in Comune di Firenze, via di Novoli n. 33 (CF/P.IVA 14851941006), per l'esercizio dell'attività energetica connessa all'installazione IPPC di lavorazione semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico condotta da Bunge Italia SpA, sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 203, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi è da considerare la prevista installazione temporanea di 4 caldaie ausiliarie a metano per la produzione di vapore, di potenza termica nominale complessiva pari a 33,1 MWt (afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E7, E8, E9 ed E10), che verranno utilizzate come caldaie di back-up durante il periodo di sostituzione dei bruciatori della caldaia ausiliaria di stabilimento, e in sostituzione del GVR durante il periodo di manutenzione straordinaria e indifferibile di tale apparecchiatura (circa 6-8 mesi);
 - 2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate modificando il paragrafo D2.4.2 della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi, come di seguito riportato:
 - il sottoparagrafo dedicato ai "Limiti emissioni" è integrato con quanto di seguito riportato:

Limiti emissioni

...omissis...

Punto di emissione E7 – Caldaia ausiliaria MV3 6000-20 (potenza termica nominale 4,186 MWt) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	5.384
Temperatura (°C)	215
Altezza (m)	9,1
Diametro (mm)	550
Durata (h/giorno):	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5 (I)
NOx	100
SOx	35 (I)
NOTE: (I) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E8 – Caldaia ausiliaria MV3 18.000 (potenza termica nominale 12,558 MWt) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	16.092
Temperatura (°C)	230
Altezza (m)	9,7
Diametro (mm)	850
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5 (I)
NOx	100
SOx	35 (I)
NOTE: (I) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E9 – Caldaia ausiliaria MV3 13.500 (potenza termica nominale 9,375 MWt) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	12.286
Temperatura (°C)	230
Altezza (m)	9,1
Diametro (mm)	850
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5 (I)
NOx	100
SOx	35 (I)
NOTE: (I) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E10 – Caldaia ausiliaria MV3 10.000 (potenza termica nominale 6,977 MWt) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	8.500
Temperatura (°C)	226
Altezza (m)	9,2
Diametro (mm)	750
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5 (I)
NOx	100
SOx	35 (I)
NOTE: (I) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- le "Prescrizioni" sono integrate con le seguenti:

Prescrizioni

...omissis...

12) Le caldaie ausiliarie afferenti ai punti di emissione in atmosfera E7, E8, E9 ed E10 possono funzionare esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- a) come caldaie di back-up durante il periodo di sostituzione dei bruciatori della caldaia ausiliaria di stabilimento, afferente al punto di emissione in atmosfera E2,
- b) in sostituzione del GVR, afferente al punto di emissione in atmosfera E1, durante il periodo di manutenzione straordinaria e indifferibile di tale apparecchiatura (stimato in circa 6-8 mesi).

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria del GVR le suddette caldaie ausiliarie non potranno più essere utilizzate ed entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria del GVR dovranno essere smantellate.

- 13) Il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni la data di conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria del GVR,
- 14) Il gestore deve comunicare, tramite PEC ad ARPAE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio delle caldaie ausiliarie afferenti ai punti di emissione in atmosfera E7, E8, E9 ed E10,
- 15) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime delle nuove caldaie ausiliarie afferenti ai punti di emissione E7, E8, E9 ed E10 non deve avere durata superiore a 30 giorni.
- 16) Per i nuovi punti di emissione E7, E8, E9 ed E10 deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando un autocontrollo per i parametri autorizzati nei 15 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I risultati di tali misurazioni devono essere trasmessi tramite PEC ad ARPAE appena disponibili e comunque entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
- 17) Il gestore deve trasmettere tramite PEC ad ARPAE ogni 3 mesi dalla data di messa a regime delle caldaie ausiliarie afferenti ai punti di emissione E7, E8, E9 ed E10 una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle attività di manutenzione del GVR.
- 18) Il gestore deve registrare (su formato elettronico o cartaceo) i periodi di funzionamento delle caldaie ausiliarie afferenti ai punti di emissione in atmosfera E7, E8, E9 ed E10, i relativi consumi di metano e la produzione dell'impianto (energia termica, energia elettrica e vapore). Tali dati devono essere riportati nel Report annuale.

2.c) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione per la matrice emissioni in atmosfera di cui al paragrafo D2.4.2 della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi è integrato come di seguito riportato:

Monitoraggio e controllo

Emissione	Parametri	Frequenza	Registrazione
...omissis...			
E7, E8, E9, E10	NOx CO	Trimestrale per tutta la durata di utilizzo delle caldaie ausiliarie	Registrazione su apposito registro e trasmissione degli esiti analitici tramite PEC ad ARPAE appena disponibili.

2.d) Le condizioni stabilite in AIA per il rumore sono aggiornate integrando le prescrizioni stabilite nel paragrafo D2.7 della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi, con la seguente:

Prescrizioni

...omissis...

4) *Entro 2 mesi dalla messa a regime delle caldaie ausiliarie afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E7, E8, E9 ed E10 il gestore deve effettuare una verifica degli effettivi livelli di rumorosità immessa ad impianti in funzione quale aggiornamento della valutazione di impatto acustico.*

- 5) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
- 6) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-4108 del 01/08/2017 e smi;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2), lettera b) della LR n. 26/2004 e smi, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale viene compreso nella modifica dell'AU energetica citata nelle premesse. L'attuazione degli interventi di modifica riguardanti l'installazione temporanea delle 4 caldaie ausiliarie è pertanto subordinata al rilascio del predetto provvedimento di modifica dell'AU energetica, con successiva determinazione dirigenziale ARPAE SAE di Ravenna;
- 8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, via Marconi n. 14.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.